



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

GIÀ PROVINCIA REGIONALE

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale

N. 20 / 2023

18/12/2023

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE,
ARTT. 20 E 26, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II.**

Il giorno 18/12/2023 alle ore 12:16, e seguenti, in Enna, Piazza Garibaldi, nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Enna, il Commissario Straordinario Dott.ssa Carmela Madonia, nominata con D. P. Reg. Sic. n. 566/GAB del 15/09/2023 , con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Michele Iacono.

**SETTORE I - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, ATTIVITA' SOCIO-ECONOMICHE
E CULTURALI**

**SI.05 - Coordinamento e supporto contabile (peg compreso) del Settore e
gestione, monitoraggio e razionalizzazione partecipate**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I
POTERI DEL CONSIGLIO**

N. 2529 / 2023

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE,
ARTT. 20 E 26, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II.**

IL RESPONSABILE COORDINATORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO

il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all’art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016, ed, in particolare:

-l’art. 4, comma 1, secondo cui “*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*”;

- l’art. 20, comma 1, secondo cui “*...,le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15*”;

- il comma 2 del precitato art. 20 secondo cui “*I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4*”;

-il comma 4 del precitato art. 20 secondo cui “ *In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’art.15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.* ”

CONSIDERATO

che, ai sensi della normativa sopra tratteggiata, questo Libero Consorzio Comunale, entro il 31 Dicembre 2023, deve effettuare, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette o indirette, detenute al 31/12/2022, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO CHE:

- devono essere oggetto delle misure di cui al sopra citato art. 20, comma 1, quelle partecipazioni che rientrano nelle fattispecie previste dall’anzidetto art. 20, comma 2;

- in relazione alla fattispecie di cui alla lettera d) del sopra citato art. 20, comma 2, si deve fare riferimento alle partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro fino al 31/12/2019, mentre, successivamente a tale data, si deve considerare quale soglia il fatturato medio non superiore a un milione di euro (Cfr. art.26, comma 12-quinquies, del T.U.S.P.);

- le disposizioni dell’art. 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 4, comma 6 (Cfr. Art. 26, comma 6 bis, del T.U.S.P.);

- per le società di cui all’art. 4, comma 8, le disposizioni dell’art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (Cfr. Art. 26, comma 12-ter, del T.U.S.P.);

CONSIDERATO

che le disposizioni del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE

pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Libero Consorzio di Enna, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e di funzionamento ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO

che la ricognizione delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio il cui esito, anche se negativo, deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, ed alla struttura di cui all’articolo 15 del TUSP con le modalità di cui all’art. 20 comma 3;

RICHIAMATA

la Relazione Tecnica allegata alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e

sostanziale (allegato n. 1);

RICHIAMATE:

- la revisione straordinaria, di cui all'art. 24 del TUSP, effettuata da questo Libero Consorzio con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 24 del 29/09/2017;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 60 del 28/12/2018, con cui si è proceduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute da questo Libero Consorzio alla data del 31/12/2017, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 73 del 30/12/2019, con cui si è proceduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute da questo Libero Consorzio alla data del 31/12/2018, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 28 del 28/12/2020, con cui si è proceduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute da questo Libero Consorzio alla data del 31/12/2019, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 48 del 27/12/2021, con cui si è proceduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute da questo Libero Consorzio alla data del 31/12/2020, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 27 del 27/12/2022, con cui si è proceduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute da questo Libero Consorzio alla data del 31/12/2021, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:

- questo Libero Consorzio, con nota Prot. n. 24261 del 21/11/2023, ha chiesto a tutti i suoi organismi partecipati di comunicare i dati e le informazioni da inserire nell'apposito portale del M.E.F. ai fini del censimento delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche in organi di governo di enti e società (art. 17 del D.L. n. 90/2014), nonché dell'attività di razionalizzazione, sia con riferimento alle partecipazioni dirette, sia con riferimento alle eventuali partecipazioni indirette;

- entro il termine assegnato con la nota di cui sopra non è pervenuto riscontro da parte degli organismi partecipati da questo Ente;

- pertanto, ai fini delle comunicazioni da effettuarsi al M.E.F., attraverso l'apposito portale, si farà riferimento, laddove possibile e conducente, ai dati in possesso di questo Settore con conseguente possibile comunicazione parziale dei medesimi. Inoltre, detti dati saranno oggetto di inserimento nell'apposito portale del M.E.F., allorquando ne sarà consentito l'accesso;

- l'intera attività ricognitiva trova una sua sintesi rappresentativa, anche grafica, negli allegati nn. 2 e 4 alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO

che nella razionalizzazione periodica di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 27 del 27/12/2022, non è stata prevista l'attuazione di misure di razionalizzazione rispetto alle partecipazioni societarie ivi contemplate, come rappresentato nell'allegato n. 3 alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale e, quindi, non ricorre l'obbligo di relazionare sul loro stato di attuazione, di cui all'art. 20, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATI

infine:

- il comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 avente ad oggetto il “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*” secondo cui gli Enti ivi menzionati sono tenuti ad effettuare annualmente la ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati;
- il comma 2 del precitato art. 30 secondo cui “*la ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016*”;

DATO ATTO

che, a seguito di attività ricognitiva interna alla propria struttura, risulta che questo Ente non ha affidato a società *in house* servizi pubblici locali di rilevanza economica alla data del 31/12/2022 nonchè alla data del presente provvedimento per i quali vi è l'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 201/2022 da allegare quale appendice della relazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016, come peraltro già tracciato nella relazione tecnica allegata (*Allegato 1*) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

per le motivazioni sopra tratteggiate che si intendono integralmente richiamate nel seguente dispositivo

- 1. Approvare** la ricognizione, anche grafica, di tutte le partecipazioni possedute dal Libero Consorzio Comunale di Enna, direttamente ed indirettamente, in società per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili per azioni e a responsabilità limitata, alla data del 31 Dicembre 2022, di cui agli allegati nn. 2 e 4, nonché la relazione tecnica di cui all'allegato n. 1, facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. Dare atto che**, sulla base dell'attività ricognitiva svolta, questo Ente, al 31/12/2022, deteneva delle partecipazioni dirette nelle sottoelencate società che costituiscono oggetto del presente provvedimento come da seguente prospetto:

Prog.	Nome Organismo	Tipologia	Quota posseduta %	Status	Rilevanze qualificative
1	S.R.R. -SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ATO 6-ENNA	Soc. Consortile per azioni	5,00	Società attiva	La partecipazione di questo Libero Consorzio alla S.R.R. – ATO 6 di Enna, società consortile per azioni, è stata disposta in esecuzione della Legge Regione Sicilia n. 9 del 2010 ed è, pertanto, obbligatoria.
2	AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	Soc. Consortile a r.l.	100	In liquidazione.	Per disposizione statutaria la Società ha avuto termine il 31/12/15. Scioglimento iscritto presso la C.C.I.A.A. di Palermo Enna in data 04/06/2018
3	VIGILANZA VENATORIA ED AMBIENTALISTA	s.r.l.	23,67	Dichiarata fallita in data 05/06/2014	

4	SICILIA AMBIENTE	S.p.A.	12,52	Dichiarata fallita in data 19/07/2017	
5	MULTISERVIZI	s.r.l	17,68	Dichiarata fallita in data 14/12/2017	
6	ENNA EUNO	S.p.A.	10,00	Dichiarata fallita in data 20/03/2019	

- 3. Dare atto** che la partecipazione nelle società in precedenza indicate non è soggetta a misure di razionalizzazione di cui al D.Lgs. 175/2016 ;
- 4. Dare atto**, altresì, che con riferimento alla partecipazione di questo Libero Consorzio alla società consortile a r.l., **Terre del Sole**, inserita nella razionalizzazione periodica approvata con la deliberazione del commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n.73 del 30/12/2019, già nelle deliberazioni di razionalizzazione periodica n. 28/2020, n. 48/2021 e n. 27/2022 si è rappresentato che l'Assemblea dei soci della predetta società, con verbale datato 20/06/2014, consegnato a questo Ente brevi manu dal Presidente il 28 febbraio 2020 ed assunto, in pari data, al Protocollo Generale al n.3751, ha preso atto delle richieste presentate da alcuni soci, tra questi, l'allora Provincia Regionale di Enna e che, pertanto, questo Libero Consorzio, a far data dal 20/06/2014, non risulta più facente parte della Società consortile a r.l. Terre del Sole; il predetto organismo, pertanto, non rientra nel perimetro oggettivo di riferimento ai fini del presente provvedimento;
- 5. Dare atto** che questo Libero Consorzio Comunale non detiene partecipazioni indirette rilevanti ai fini del presente provvedimento per le ragioni esposte nell'allegata Relazione Tecnica (Allegato n. 1);
- 6. Dare atto** che, nella razionalizzazione periodica, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 27 del 27/12/2022, non è stata prevista l'attuazione di misure di razionalizzazione rispetto alle partecipazioni societarie ivi contemplate, giusto allegato n. 3 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e che, conseguentemente, non ricorre l'obbligo di relazionare sul loro stato di attuazione di cui all'art. 20, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- 7. Dare atto** che questo Ente non risulta avere affidato, alla data del 31/12/2022 nonchè alla data del presente provvedimento, a società *in house* servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali vi è l'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 201/2022 da allegare quale appendice della relazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016, come peraltro già tracciato nella relazione tecnica allegata (*Allegato 1*) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 8. Disporre che:**
- il presente provvedimento sia trasmesso a tutte le società partecipate dal Libero Consorzio Comunale di Enna.
 - l'esito della ricognizione di cui al presente provvedimento sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii e dell'art. 20 c. 3 del D.Lgs. 175/2016 e ss.m.m.ii;
 - copia del presente provvedimento sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
- 9. Pubblicare** il presente provvedimento nella sezione "*Amministrazione trasparente*"- "*Casa di Vetro*" del sito istituzionale dell'Ente, nella pertinente sotto-sezione;
- 10. Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'imminente scadenza del termine ultimo finale, fissato al 31/12/2023.

ALLEGATI

Relazione tecnica	n. 1
Ricognizione partecipazioni dirette ed indirette	n. 2
Attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 27 del 27/12/2022	n. 3
Rappresentazione grafica partecipazioni	n. 4

L'Istruttore Amministrativo
Agata Bonanno

Il Responsabile Coordinatore del Servizio
Dott. Maria Principio

IL SEGRETARIO GENERALE
n.q. DI DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE I
Dott. Michele Iacono

Vista la proposta predisposta dal Responsabile Coordinatore del Servizio 5°, Dott. Maria Principio;

Visti:

- l'OREELL vigente;
- il D.L. n. 90/20214, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/204 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 201/2022;
- lo Statuto dell'Ente;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ed all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo a questa Dirigenza;

Accertata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione

APPROVA

la superiore proposta redatta dal Responsabile Coordinatore del Servizio con la narrativa, motivazione, dispositivo ed allegati di cui alla stessa, facendola propria integralmente ed in tali termini inoltrandola per l'acquisizione dei pareri ed, infine, all'organo di governo.

Data sottoscrizione Proposta
Enna li, 12/12/2023

IL SEGRETARIO GENERALE n.q. di
DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE I
Dott. Michele Iacono
IACONO MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Commissario Straordinario

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

RITENUTA la proposta dell'Ufficio meritevole di accoglimento;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Settore;

VISTO il parere di regolarità contabile del Dirigente del II Settore;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Delibera

1. di **APPROVARE**, per i motivi in premessa espressi, la sopra riportata proposta di deliberazione
2. di **DICHIARARE**, con successiva separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. 2 della L. R. 44/91 , per le motivazioni esposte.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele Iacono
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Carmela Madonia
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



RELAZIONE TECNICA SULLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016)

PREMESSA

Il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 11, del [D.Lgs. n. 175/2016](#) “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (TUSP) pone a carico delle pubbliche amministrazioni l’onere di effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui esse detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La presente relazione si propone di illustrare le modalità con cui questa Amministrazione curerà l’adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura della attività ricognitiva posta in essere, di quella compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed, infine, di quella relativa alle comunicazioni delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali destinatari delle stesse.

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il [D.Lgs. n. 175/2016](#) e ss.mm.ii., nel disciplinare i piani di razionalizzazione delle società partecipate, ha attenzionato, all’art. 20, comma 2, le seguenti situazioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle “*indispensabili*” ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali, ex art. 4 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (le c.d. “*società-doppione*”);
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell’art. 4.

Ha, inoltre, previsto due tipologie di revisioni:

- una, straordinaria (art. 24 [D.Lgs. 175/2016](#));
- l’altra, periodica (art. 20 [D.Lgs. 175/2016](#)).

La **revisione straordinaria** è stata effettuata da questo Libero Consorzio con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 24 del 29/09/2017, trasmessa alla Corte dei Conti ed al M.E.F..

Per quanto attiene alla revisione periodica, questo Libero Consorzio:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 60 del 28/12/2018, trasmessa alla Corte dei Conti ed al M.E.F., ha proceduto alla razionalizzazione periodica delle

partecipazioni pubbliche detenute **alla data del 31/12/2017**, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;

- con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 73 del 30/12/2019, trasmessa alla Corte dei Conti ed al M.E.F, ha proceduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute **alla data del 31/12/2018**, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;

- con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 28 del 28/12/2020, trasmessa alla Corte dei Conti ed al M.E.F, ha proceduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute **alla data del 31/12/2019**, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i..

- con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 48 del 27/12/2021, trasmessa alla Corte dei Conti ed al M.E.F, ha proceduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute **alla data del 31/12/2020**, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;

- con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 27 del 27/12/2022, trasmessa alla Corte dei Conti ed al M.E.F, ha proceduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute **alla data del 31/12/2021**, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;

2. I PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE POSTI IN ESSERE DALL'ENTE

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento sopra tratteggiato, ma anche i contenuti dei precedenti atti posti in essere da parte dell'ente in attuazione di precedenti disposizioni normative.

Infatti, in tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, questo Libero Consorzio ha da tempo avviato un percorso di dismissione/razionalizzazione delle proprie partecipazioni, giusta Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 15 del 22/06/2015, in esecuzione della quale è stato effettuato il recesso dalla società consortile a responsabilità limitata “ *Rocca di Cerere*” di Enna, a decorrere dal 1 gennaio 2016, con risparmio della quota annuale di partecipazione che, per l'anno 2015, è stata quantificata in €. 23.452,00.

Con la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 24 del 29/09/2017, nell'effettuare la revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Libero Consorzio di Enna, direttamente ed indirettamente, in società per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili per azioni e a responsabilità limitata, **alla data del 23 settembre 2016** (data di entrata in vigore del [D.Lgs. 175/2016](#)), rappresentando che:

1) erano in stato di liquidazione le società di seguito indicate:

- ENNA EUNO S.p.A.;
- MULTISERVIZI s.r.l.;
- CE.SI.S s.r.l. (cancellata dal Registro delle Imprese in data 16/12/2015);

2) erano sottoposte a procedura fallimentare le seguenti società:

- VIGILANZA VENATORIA ED AMBIENTALISTA s.r.l.;
- SICILIA AMBIENTE S.p.A.;

3) la partecipazione di questo Libero Consorzio alla S.R.R. – ATO 6 di Enna, società consortile per azioni, è stata disposta in esecuzione della Legge Regione Sicilia n. 9 del 2010 ed è, pertanto, obbligatoria;

4) con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 23 del 29/09/2017, era stata esercitata, ai sensi dell'art. 9 del relativo Statuto, la facoltà di recesso di questo Libero Consorzio dal Distretto Turistico Dea di Morgantina, società consortile a r.l. ;

5) le società in precedenza indicate, compreso il Distretto Turistico Dea di Morgantina, per quanto atteneva alla partecipazione diretta di questo Ente, non erano soggette alle azioni di razionalizzazione di cui al D.Lgs. 175/2016;

6) la società A.P.E.A. Soc. consortile a r.l, aveva cessato, da statuto, la propria attività il 31/12/2015 e che, per la stessa, pertanto, si imponeva, quale misura di razionalizzazione da adottare, la messa in liquidazione della società, nei termini previsti dal D.Lgs n. 175/2016.

Per quanto atteneva alla partecipazione indiretta di questo Libero Consorzio nel Distretto Turistico Dea di Morgantina, Soc. consortile a r.l., detenuta per il tramite dell'Ente Parco Minerario Floristella (Ente di diritto pubblico) e del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa,(Consorzio Pubblico) non soggetti a revisione straordinaria, si stabiliva la trasmissione della deliberazione in argomento agli amministratori dei precitati Organismi affinché i predetti procedessero alla adozione delle eventuali misure di razionalizzazione.

Con la successiva Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 60 del 28/12/2018, è stata approvata la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Libero Consorzio di Enna, direttamente ed indirettamente, in società per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili per azioni e a responsabilità limitata, **alla data del 31 Dicembre 2017**, rappresentando che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 23 del 29/09/2017, era stato esercitato, ai sensi dell'art. 9 del relativo Statuto, il recesso di questo Libero Consorzio dal Distretto Turistico Dea di Morgantina, società consortile a r.l.; il recesso era diventato esecutivo nel mese di marzo 2018;

- erano in stato di liquidazione le società di seguito indicate:

- ENNA EUNO S.p.A.;
- CE.SI.S s.r.l.. (cancellata dal Registro delle Imprese in data 16/12/2015);
- APEA Soc. consortile a r.l.

-erano sottoposte a procedura fallimentare le seguenti società:

- VIGILANZA VENATORIA ED AMBIENTALISTA s.r.l.;
- SICILIA AMBIENTE S.p.A.;
- MULTISERVIZI s.r.l.

- la partecipazione di questo Libero Consorzio alla S.R.R. – ATO 6 di Enna, società consortile per azioni, è stata disposta in esecuzione della Legge Regione Sicilia n. 9 del 2010 ed è, pertanto, obbligatoria;

- le società in precedenza indicate, ad eccezione del Distretto Turistico Dea di Morgantina, per quanto atteneva alla partecipazione indiretta di questo Ente, detenuta per il tramite del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, non erano soggette alle azioni di razionalizzazione di cui al D.Lgs. 175/2016;

- per quanto atteneva alla partecipazione indiretta di questo Ente al Distretto Dea Di Morgantina Soc. Consortile a r.l., per il tramite dell'Ente Parco Minerario Floristella, quest' ultimo Organismo, con nota Prot. n. 789 del 8/08/2017, aveva comunicato al richiamato Distretto la sua volontà di recedere;

- per quanto atteneva alla partecipazione indiretta di questo Ente al Distretto Dea Di Morgantina Soc. consortile a r.l. per il tramite del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, copia della medesima deliberazione n. 60/2018 venisse trasmessa al precitato Consorzio affinché lo stesso procedesse all'adozione delle eventuali misure di razionalizzazione ritenute opportune.

Inoltre, nel corpo del provvedimento si evidenziava che lo scioglimento dell'A.P.E.A., società consortile a r.l., era stato iscritto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna in data 04/06/2018.

Con la successiva Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 73 del 30/12/2019, è stata approvata la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Libero Consorzio di Enna, direttamente ed indirettamente, in società per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili per azioni e a responsabilità limitata, **alla data del 31 Dicembre 2018**, rappresentando che :

- erano in stato di liquidazione le società di seguito indicate:

ENNA EUNO S.p.A. (fallimento dichiarato dal Tribunale di Enna in data 20/03/2019);

A.P.E.A., società consortile a.r.l.;

- erano sottoposte a procedura fallimentare le seguenti società:

VIGILANZA VENATORIA ED AMBIENTALISTA s.r.l.;

SICILIA AMBIENTE S.p.A.;

MULTISERVIZI s.r.l.;

- la partecipazione di questo Libero Consorzio alla S.R.R. – ATO 6 di Enna, società consortile per azioni, è stata disposta in esecuzione della Legge Regione Sicilia n. 9 del 2010 ed è, pertanto, obbligatoria;

- con riferimento alla partecipazione di questo Libero Consorzio alla società consortile a.r.l., Terre del Sole, questo Ente, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 137 del 22/12/2010, ai sensi dell' art. 10 dello Statuto Consortile, aveva esercitato il diritto di recesso; inoltre, come comunicato al M.E.F. con nota prot. n. 18481 del 17/10/2019, il Libero Consorzio, nonostante avesse esercitato il diritto di recesso dalla richiamata società, risultava, ancora, facente parte della stessa;

-in relazione all'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 60 del 28/12/2018:

a) con riferimento alla partecipazione diretta di questo Libero Consorzio nel Distretto Turistico Dea di Morgantina, il recesso disposto con Deliberazione del Commissario Straordinario di questo Ente, con i poteri del Consiglio provinciale, n. 23 del 29/09/2017, era diventato esecutivo nel mese di marzo del 2018;

b) con riferimento alla partecipazione indiretta di questo Libero Consorzio nel Distretto Turistico Dea di Morgantina, per il tramite dell'Ente Parco Minerario Floristella e del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa:

- il recesso dell'Ente Parco Minerario Floristella dal Distretto Turistico Dea Di Morgantina era diventato esecutivo il giorno 8 febbraio 2018;
- il Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, con delibera n.30 del 7/06/2019 all'oggetto "*Revisione delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 n.175*", approvata dall'assemblea consortile con Deliberazione n. 1 del 29/11/2019, aveva individuato nella Società Consortile Dea di Morgantina la partecipazione da revisionare mediante recesso, ai sensi dell'art.2437 C.C., per assenza dei requisiti di cui all'art.20 lett.b) e d) del T.U.S.P.

Con la successiva Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 28 del 28/12/2020 è stata approvata la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Libero Consorzio di Enna, direttamente ed indirettamente, in società per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili per azioni e a responsabilità limitata, **alla data del 31 Dicembre 2019**, rappresentando che :

- era in stato di liquidazione la società di seguito indicata:

A.P.E.A., società consortile a.r.l.;

- erano sottoposte a procedura fallimentare le seguenti società:

VIGILANZA VENATORIA ED AMBIENTALISTA s.r.l.;

SICILIA AMBIENTE S.p.A.;

MULTISERVIZI s.r.l.;

ENNA EUNO S.p.A. (fallimento dichiarato dal Tribunale di Enna in data 20/03/2019);

- la partecipazione di questo Libero Consorzio alla S.R.R. – ATO 6 di Enna, società consortile per azioni, è stata disposta in esecuzione della Legge Regione Sicilia n. 9 del 2010 ed è, pertanto, obbligatoria;

-con riferimento alla partecipazione di questo Libero Consorzio alla società consortile a r.l., Terre del Sole, inserita nella razionalizzazione periodica approvata con la sopra richiamata deliberazione n.73 del 30/12/2019, l'Assemblea dei soci della predetta società, con verbale datato 20/06/2014, consegnato a questo Ente brevi manu dal Presidente il 28 febbraio 2020 ed assunto, in pari data, al Protocollo Generale al n. 3751, aveva preso atto delle richieste presentate da alcuni soci, tra questi, l'allora Provincia Regionale di Enna e che, pertanto, questo Libero Consorzio, a far data dal 20/06/2014, non risultava più facente parte della Società consortile a r.l. Terre del Sole;

- in relazione all'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 73 del 30/12/2019, con riferimento alla partecipazione indiretta di questo Libero Consorzio nel Distretto Turistico Dea di Morgantina, per il tramite del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, il predetto Consorzio, con delibera n. 30 del 07/06/2019 all'oggetto "*Revisione delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 n.175*", approvata dall'assemblea consortile con Deliberazione n. 1 del 28/11/2019, aveva individuato nella Società Consortile Dea di Morgantina la partecipazione da revisionare mediante recesso, ai sensi dell'art.2437 C.C., per assenza dei requisiti di cui all'art.20 lett.b) e d) del T.U.S.P.; il recesso del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa dal Distretto Turistico Dea di Morgantina era diventato esecutivo nel mese di dicembre 2019.

Con la successiva Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 48 del 27/12/2021 è stata approvata la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Libero Consorzio di Enna, direttamente ed indirettamente, in società per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili per azioni e a responsabilità limitata, **alla data del 31 Dicembre 2020**, rappresentando che :

- era in stato di liquidazione la società di seguito indicata:

A.P.E.A., società consortile a.r.l.;

- erano sottoposte a procedura fallimentare le seguenti società:

VIGILANZA VENATORIA ED AMBIENTALISTA s.r.l.;

SICILIA AMBIENTE S.p.A.;

MULTISERVIZI s.r.l.;

ENNA EUNO S.p.A. (fallimento dichiarato dal Tribunale di Enna in data 20/03/2019);

- la partecipazione di questo Libero Consorzio alla S.R.R. – ATO 6 di Enna, società consortile per azioni, è stata disposta in esecuzione della Legge Regione Sicilia n. 9 del 2010 ed è, pertanto, obbligatoria;

- con riferimento alla partecipazione di questo Libero Consorzio alla società consortile a r.l., **Terre del Sole**, inserita nella razionalizzazione periodica approvata con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n.73 del 30/12/2019, già nella deliberazione di razionalizzazione periodica n. 28/2020 si è rappresentato che l'Assemblea dei soci della predetta società, con verbale datato 20/06/2014, consegnato a questo Ente brevi manu dal Presidente il 28 febbraio 2020 ed assunto, in pari data, al Protocollo Generale al n.3751, ha preso atto delle richieste presentate da alcuni soci, tra questi, l'allora Provincia Regionale di Enna e che, pertanto, questo Libero Consorzio, a far data dal 20/06/2014, non risulta più facente parte della Società consortile a r.l. Terre del Sole; il predetto organismo, pertanto, non rientra nel perimetro oggettivo di riferimento ai fini del presente provvedimento.

Con la successiva Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 27 del 27/12/2022 è stata approvata la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Libero Consorzio di Enna, direttamente ed indirettamente, in società per azioni,

società a responsabilità limitata, società consortili per azioni e a responsabilità limitata, **alla data del 31 Dicembre 2021**, rappresentando che :

- era in stato di liquidazione la società di seguito indicata:

A.P.E.A., società consortile a.r.l.;

- erano sottoposte a procedura fallimentare le seguenti società:

VIGILANZA VENATORIA ED AMBIENTALISTA s.r.l.;

SICILIA AMBIENTE S.p.A.;

MULTISERVIZI s.r.l.;

ENNA EUNO S.p.A.;

- la partecipazione di questo Libero Consorzio alla S.R.R. – ATO 6 di Enna, società consortile per azioni, è stata disposta in esecuzione della Legge Regione Sicilia n. 9 del 2010 ed è, pertanto, obbligatoria;

- la partecipazione nelle società in precedenza indicate non è soggetta a misure di razionalizzazione di cui al D.Lgs. n. 175/2016;

- il CE.SI.S. s.r.l., essendo stato, ai sensi dell'art. 2490 c.c., cancellato in data 16/12/2015, dal Registro delle Imprese, non assume rilevanza ai fini del provvedimento, ancorchè menzionato in precedenti provvedimenti di razionalizzazione adottati da questo Ente;

- con riferimento alla partecipazione di questo Libero Consorzio alla società consortile a r.l., **Terre del Sole**, inserita nella razionalizzazione periodica approvata con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n.73 del 30/12/2019, già nelle deliberazioni di razionalizzazione periodica n. 28/2020 e n. 48/2021 si è rappresentato che l'Assemblea dei soci della predetta società, con verbale datato 20/06/2014, consegnato a questo Ente brevi manu dal Presidente il 28 febbraio 2020 ed assunto, in pari data, al Protocollo Generale al n. 3751, ha preso atto delle richieste presentate da alcuni soci, tra questi, l'allora Provincia Regionale di Enna e che, pertanto, questo Libero Consorzio, a far data dal 20/06/2014, non risulta più facente parte della Società consortile a r.l. Terre del Sole; il predetto organismo, pertanto, non rientra nel perimetro oggettivo di riferimento ai fini del presente provvedimento.

- questo Libero Consorzio non detiene partecipazioni indirette rilevanti ai fini del provvedimento per le ragioni esposte nella relazione tecnica ad esso allegata;

- nella razionalizzazione periodica di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 48 del 27/12/2021 non è stata prevista l'attuazione di misure di razionalizzazione rispetto alle partecipazioni societarie ivi contemplate e per le quali ricorre l'obbligo di relazionare sul loro stato di attuazione ai sensi dell'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

3. I CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

Il piano di razionalizzazione del Libero Consorzio Comunale di Enna è stato articolato come segue:

- 1) Definizione del perimetro delle partecipate da analizzare
- 2) Definizione del Piano di razionalizzazione periodica;
- 3) Approvazione e trasmissione del Piano di razionalizzazione periodica.

Detto iter trova riscontro non solo nell'articolato della norma ma anche nelle precisazioni del MEF e della Corte dei Conti per i quali il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione straordinaria e periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di razionalizzazione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 20 co. 1, stabilisce che *«le amministrazioni pubbliche effettuano, annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui*

al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

3.1 Le partecipazioni societarie prese in considerazione

Come delineato dall’articolo 1, comma 1, del TUSP, le sue disposizioni si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), del TUSP, per “partecipazione” si deve intendere «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi». Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico.

Pertanto, le società interessate dall’adempimento di che trattasi sono da individuarsi:

- nelle società partecipate direttamente dalla Pubblica Amministrazione.
- nelle società a “partecipazione indiretta”, con la precisazione che sono oggetto di razionalizzazione periodica solo le partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute attraverso una “tramite” di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società “quotata” come definita dall’art. 2, comma 1, lettera p) del T.U. S..P (società a partecipazione pubblica che emette azioni quotate nei mercati regolamentati o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati) e con la precisazione che <<la nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del Tusp ai sensi del... art.2, comma 1, lett. a) come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute>>(Cfr. Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche del MEF-Dipartimento del Tesoro).

Nel caso in cui la “tramite” non sia controllata dalla pubblica amministrazione le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di razionalizzazione periodica.

Ciò premesso, la prima attività svolta è stata quella di definire, sulla base dei dati in possesso di questo Settore, il cosiddetto “perimetro oggettivo” delle società da considerare all’interno del Piano di razionalizzazione, considerando che i soggetti passivi coinvolti sono stati individuati dal legislatore che li ha circoscritti a tutte le società partecipate, direttamente o indirettamente, dalle AA.PP., con le precisazioni e specificazioni di cui sopra.

L’attività ricognitiva svolta ha permesso di appurare che, al 31/12/2022, questo Libero Consorzio deteneva partecipazioni dirette nelle seguenti società rientranti, pertanto, nel cd. “perimetro oggettivo” e di interesse, quindi, per le finalità del presente provvedimento di razionalizzazione periodica:

Prog.	Nome Organismo	Tipologia	Quota posseduta %	Status	Rilevanze qualificative
1	S.R.R. -SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ATO 6-ENNA	Soc. Consortile per azioni	5,00	Società attiva	La partecipazione di questo Libero Consorzio alla S.R.R. – ATO 6 di Enna, società consortile per azioni, è stata disposta in esecuzione della Legge Regione Sicilia n. 9 del 2010 ed è, pertanto, obbligatoria.
2	AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	Soc. Consortile a r.l.	100	In liquidazione.	Per disposizione statutaria la Società ha avuto termine il 31/12/15. Scioglimento iscritto presso la C.C.I.A.A. di Palermo Enna in data 04/06/2018
3	VIGILANZA VENATORIA ED	s.r.l.	23,67	Dichiarata fallita	

	AMBIENTALISTA			in data 05/06/2014	
4	SICILIA AMBIENTE	S.p.A.	12,52	Dichiarata fallita in data 19/07/2017	
5	MULTISERVIZI	s.r.l	17,68	Dichiarata fallita in data 14/12/2017	
6	ENNA EUNO	S.p.A.	10,00	Dichiarata fallita in data 20/03/2019	

Con riferimento alla partecipazione di questo Libero Consorzio alla società consortile a.r.l., Terre del Sole, inserita nella razionalizzazione periodica approvata con la richiamata deliberazione n.73 del 30/12/2019, già nei provvedimenti di razionalizzazione periodica n. 28/2020, n. 48/2021 e n. 27/2022 si è rappresentato che l'Assemblea dei soci della predetta società, con verbale datato 20/06/2014, consegnato a questo Ente brevi manu dal Presidente il 28 febbraio 2020 ed assunto, in pari data, al Protocollo Generale al n. 3751, ha preso atto delle richieste presentate da alcuni soci, tra questi, l' allora Provincia Regionale di Enna e, pertanto, questo Libero Consorzio, a far data dal 20/06/2014, non risulta più facente parte della Società consortile a r.l. Terre del Sole.

Per quanto attiene, invece, alle partecipazioni indirette, occorre richiamare le seguenti disposizioni normative:

- art. 2, comma 1, lett.g) del TUSP secondo cui si definisce <<“partecipazione indiretta”: la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica>>;
- art.2, comma 1, lett. m) del TUSP secondo cui si definiscono «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)” del medesimo articolo 2, comma 1;
- art. 2, comma 1, lett. b) del TUSP secondo cui si definisce “ <<controllo>>: la situazione descritta nell’art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”;
- art. 2359, comma 1, del c.c. secondo cui sono considerate società controllate:
 - “1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.”.

Ai fini del presente provvedimento, sulla base del quadro normativo tratteggiato, eventuali partecipazioni indirette assumono rilevanza se detenute per il tramite di società/organismi soggetti a controllo pubblico con la già detta precisazione che <<la nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del Tusp ai sensi del... art.2, comma 1, lett. a) come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute>>(Cfr. Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche del MEF- Dipartimento del Tesoro).

Al riguardo deve evidenziarsi che la nozione di società/organismo soggetto a controllo pubblico è assai controversa con riferimento alle ipotesi in cui, in società a prevalente e totale capitale pubblico, le singole PP.AA. detengono partecipazioni minoritarie e non sussista un coordinamento formalizzato tra le stesse per l’esercizio di un controllo pubblico congiunto, tant’è che:

- l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali, presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nel mese di luglio 2019, ha pronunciato un atto di indirizzo denominato <<Atto di indirizzo ex

art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla precisazione della definizione di "società a controllo pubblico" ai sensi e per gli effetti di cui al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175>> volto a sollecitare <<un intervento legislativo in grado di rimuovere l'incertezza interpretativa connessa alla nozione di "società a controllo pubblico" come risultante dall'attuale formulazione dell'art. 2, comma 1, lett. b) e m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, chiarendo se rientrano nella predetta nozione anche le società aventi totale o prevalente capitale pubblico frazionato tra una pluralità di amministrazioni nessuna delle quali in grado di esercitare un controllo individuale, ancorché tra le medesime non sussista un vincolo legale, statutario, parasociale o contrattuale e/o comunque un coordinamento formalizzato nel senso chiarito dall'art. 2, co. 1, lett. b), seconda parte del Testo unico>>;

-l' ANAC, con delibera n. 859 del 25.09.2019, ha auspicato l' intervento del legislatore. In particolare l' "Autorità auspica un intervento urgente del legislatore allo scopo di chiarire i presupposti dell'esistenza del controllo pubblico in presenza di una pluralità di pubbliche amministrazioni che detengono quote del capitale sociale, nessuna delle quali in grado di esercitare un controllo individuale, rimuovendo così le criticità riscontrate che non giovano ad una coerente e uniforme applicazione sia della normativa del TUSP sia della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza".

La stessa Corte dei Conti, sezione giurisdizionale, chiamata a pronunciarsi sulla problematica in occasione di diversi contenziosi, ha escluso, con riferimento alla ipotesi sopra prospettata, che possa ricorrere una situazione di controllo pubblico. A tal proposito si segnalano le pronunce quivi riportate:

- sentenza n. 16/2019/EL, depositata in data 22.5.2019, della Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, (confermata successivamente anche dalla sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale n.25/2019/EL, depositata in data 29.7.2019), secondo la quale <<la situazione di controllo pubblico non può essere presunta in presenza di "comportamenti univoci o concludenti" ma deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime di tutte le pubbliche amministrazioni partecipanti, siano in grado di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società>>, e <<l'accertamento della sussistenza dello status di "società a controllo pubblico" non possa essere desunto dai meri indici costituiti dalla maggioranza di azioni e di consiglieri nel C.d.A. ma richieda precipua attività istruttoria volta a verificare se, nel caso concreto, sussistano le condizioni richieste dall'art. 2, lett. b) del TUSP>>";
- sentenza n. 17/2019/EL, depositata in data 04/07/2019, della Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione secondo cui << ... La situazione di controllo pubblico, in definitiva, non può essere presunta ex lege (né juris tantum, né tantomeno iuris et de jure) in presenza di una partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche, né si può automaticamente desumere da un coordinamento di fatto; esso deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie o da patti parasociali (la cui esistenza può in determinate circostanze desumersi da comportamenti concludenti) che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario di alcune delle pubbliche amministrazioni partecipanti, determini la capacità di tali pubbliche amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società>>.

Anche il Consiglio di Stato, nella sentenza -Sez. V n. 578/2019, pur non intervenendo sulla definizione di società a controllo pubblico, ha rilevato che la partecipazione pulviscolare è in principio inidonea a consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti di effettivamente incidere sulle decisioni strategiche della società.

Questo Ente, ad eccezione della Soc. Consortile a r.l Apea in liquidazione in cui detiene il 100% del capitale sociale, detiene nelle restanti società partecipate direttamente di cui sopra partecipazioni minoritarie in relazione alle quali non risultano formali accordi/patti per l'esercizio di un controllo pubblico congiunto.

Pertanto, in ragione dei dubbi interpretativi ed applicativi discendenti dal quadro normativo di riferimento e della rassegna giurisprudenziale di cui sopra non si individuano, con riferimento alle società partecipate da questo Ente, tenuto conto della eccezione di cui sopra, fattispecie di società soggette a controllo pubblico tali da attribuire rilevanza ad eventuali partecipazioni indirette.

Accedendo, invece, all'orientamento secondo cui debbono considerarsi società/organismi soggetti a controllo pubblico in particolare tutte le società a prevalente o totale partecipazione da parte di una o più Pubbliche Amministrazioni che esercitano il controllo sulle medesime congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato, ovvero alla tesi secondo la quale le società a prevalente o totale partecipazione pubblica sono per definizione società a controllo pubblico, la conseguenziale attività ricognitiva svolta in tale ultimo senso, ad eccezione di quanto sotto indicato, ha permesso di appurare che le *"società tramite"* cui questo Ente partecipa sono sottoposte a procedura fallimentare e, pertanto, rispetto ad esse non viene esercitata alcuna forma di controllo necessaria per dare rilevanza ad eventuali partecipazioni indirette. Inoltre, nelle predette società, come già detto, questo Ente detiene una partecipazione minoritaria in relazione alla quale non risultano formali accordi/patti per l'esercizio di un controllo pubblico congiunto.

Ad eccezione della Soc. Consortile a r.l. Apea in liquidazione in cui questo Ente, come già detto, detiene il 100% del capitale sociale e che, sulla base dei dati e delle informazioni estrapolati da atti e documenti vari in possesso di questo Settore e che offrono un minimo di completezza di informazioni, non risulta detenere partecipazioni societarie, soltanto in un caso è stata individuata la partecipazione della S.R.R. ATO 6 Enna, Soc. consortile per azioni nella società in house Ambiente e Tecnologia s.r.l..

Per quanto attiene, tuttavia, alla predetta ultima partecipazione, va evidenziato che questo Libero Consorzio non esercita alcun controllo sulla S.R.R. ATO 6 Enna, Soc. consortile per azioni, costituita, regolata e disciplinata in virtù di una specifica legge regionale, ossia la Legge Regione Sicilia n. 9/2010 in base alla quale è stata disposta la partecipazione obbligatoria di questo Ente. Infatti:

- il mantenimento delle quote di partecipazione nella S.R.R. ATO 6 non può essere oggetto di scelta discrezionale da parte di questo Ente stante che, come già detto, la sua partecipazione è conseguenziale ad una specifica disposizione di legge regionale ed è, pertanto, obbligatoria;
- la quota di partecipazione posseduta da questo Libero Consorzio nella predetta S.R.R. ATO 6 è pari al 5%;
- questo ente non sostiene onere finanziari in ordine alla partecipazione di che trattasi;
- le attività svolte rientrano tra quelle previste dall'art. 4, comma 2, del TUSP, trattandosi di attività per la produzione di servizi di interesse generale(SIG).

Pertanto, anche ad accedere al secondo dei due orientamenti sopra tratteggiati, lo stato giuridico caratterizzante ogni singola *"società tramite"* non appare idoneo a concretizzare la situazione di controllo richiesta dalla legge al fine di dare conseguenziale rilevanza a partecipazioni indirette.

Il risultato della illustrata attività ricognitoria viene sinteticamente espresso nella rappresentazione grafica di cui all'allegato n. 4 al provvedimento di razionalizzazione periodica, nonché nell'allegato n. 2, partecipazioni dirette e partecipazioni indirette, che permette di comprendere, tenuto conto di quanto sopra esposto, le attività di ciascuna società ed il grado di partecipazione prima della proposta di razionalizzazione.

1.2 Raccolta di informazioni

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate e la loro distinzione tra partecipazioni dirette ed indirette, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna di esse quelle informazioni indispensabili per poter predisporre un piano specifico di razionalizzazione.

A tal riguardo questo Libero Consorzio, con nota Prot. n. 24261 del 21/11/2023, ha chiesto a tutti i suoi organismi partecipati di comunicare i dati e le informazioni da inserire nell'apposito portale del M.E.F. ai fini del censimento delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche in organi di governo di enti e società (art. 17 del D.L. n. 90/2014), nonché dell'attività di razionalizzazione, sia con riferimento alle partecipazioni dirette, sia con riferimento alle eventuali partecipazioni indirette.

Entro il termine assegnato con la nota di cui sopra non è pervenuto riscontro da parte degli organismi partecipati da questo Ente; pertanto, ai fini delle comunicazioni da effettuarsi al M.E.F., attraverso l'apposito portale, si farà riferimento, laddove possibile e conducente, ai dati in possesso di questo Settore con conseguente possibile comunicazione parziale dei medesimi. Inoltre, detti dati saranno oggetto di inserimento nell'apposito portale del M.E.F., allorquando ne sarà consentito l'accesso.

Sulla base delle informazioni in possesso è stato elaborato il Piano di razionalizzazione periodica di cui al provvedimento in esame, le cui risultanze sono di seguito riportate.

1.3 Le risultanze finali del Piano

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'ente sono riportate, distinte per tipologia di interventi da porre in essere, nelle tabelle che seguono.

La tabella A che segue riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

TAB A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
1	S.R.R. Società per la regolamentazione del servizio di gestione, rifiuti A.T.O. 6 Enna Società Consortile per azioni	Diretta	Esercizio delle funzioni previste dagli artt. 200, 202, 203 del D.Lgs. 152/2006, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	5,00	La partecipazione del Libero Consorzio alla SRR ATO 6 Enna è stata disposta in esecuzione della L.Regione Sicilia n. 9/2010. Tenuto conto di quanto detto la partecipazione è obbligatoria.

Di seguito vengono indicate le società partecipate che permangono in stato di liquidazione o che sono sottoposte, ancora, a procedura fallimentare.

Società in stato di liquidazione: alla data del 31/12/2022, così come ad oggi:

- A.P.E.A. Soc. consortile a r.l.

Società sottoposte a procedura fallimentare alla data del 31/12/2022, così come ad oggi:

- VIGILANZA VENATORIA ED AMBIENTALISTA S.R.L.;
- SICILIA AMBIENTE S.P.A.;
- MULTISERVIZI S.R.L.;
- ENNA EUNO S.P.A.

Tenuto conto che le precitate partecipazioni societarie sono detenute in società in stato di liquidazione o sottoposte a procedura fallimentare, il mantenimento senza interventi delle predette discende ed è strettamente connesso allo stato giuridico in cui si trovano e si trovavano al 31/12/2022 le società di che trattasi.

Con riferimento alla partecipazione di questo Libero Consorzio alla società consortile a r.l., Terre del Sole, inserita nella razionalizzazione periodica approvata con la sopra richiamata deliberazione n.73 del 30/12/2019, si evidenzia che già nei provvedimenti di razionalizzazione periodica n. 28/2020, n. 48/2021 e n. 27/2022 si è rappresentato che l'Assemblea dei soci della predetta società, con verbale datato 20/06/2014, consegnato a questo Ente brevi manu dal Presidente il 28 febbraio 2020 ed assunto, in pari data, al Protocollo Generale al n. 3751, ha preso atto delle richieste presentate da alcuni soci, tra questi, l'allora Provincia

Regionale di Enna e che , pertanto, questo Libero Consorzio, a far data dal 20/06/2014, non risulta più facente parte della Società consortile a r.l. Terre del Sole. Il predetto organismo, quindi, non rientra nel perimetro oggettivo delle società interessate dal presente provvedimento.

Questo Libero Consorzio non detiene partecipazioni indirette di interesse per le finalità del presente piano di razionalizzazione per le ragioni sopra tratteggiate.

Il comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 avente ad oggetto il *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* ha introdotto l'obbligo per gli Enti ivi menzionati di effettuare annualmente la ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati. Detta ricognizione, ai sensi del successivo comma 2, *“è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*

Per l'ipotesi in cui i servizi pubblici locali di rilevanza economica sono affidati a società *in house* l'anzidetta relazione *“costituisce appendice della relazione di cui al predetto art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016”*.

Al fine di adempiere a quanto normativamente stabilito, questo Ente, con nota Prot. n.24598 del 27/11/2023, ha avviato un'attività ricognitiva interna alla propria struttura diretta a verificare la situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati.

Detta attività ha permesso di appurare che questo Libero Consorzio Comunale non ha affidato direttamente a società *in house* servizi pubblici locali di rilevanza economica alla data del 31/12/2022 nonchè alla data del presente provvedimento per i quali ricorre l'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 201/2022 da allegare quale appendice della relazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016.



Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	NOTE
A.P.E.A. Società consortile a responsabilità limitata	01107650861	100%	In liquidazione	Scioglimento iscritto presso la C.C.I.A.A. di Palermo Enna in data 04/06/2018
Enna Euno S.p. A.	01058960863	10,00%	Sottoposta a procedura fallimentare	
Sicilia Ambiente S.p.A.	00548140862	12,52%	Sottoposta a procedura fallimentare	
Società Multiservizi s.r.l	00556290864	17,68%	Sottoposta a procedura fallimentare	
S.R.R. -ATO 6 Enna, Società consortile per azioni	01201410865	5,00%	Attiva – Partecipazione obbligatoria ai sensi della Legge Regione Sicilia n.9/2010	
Vigilanza Venatoria ed ambientalista s.r.l.	01166080869	23,67%	Sottoposta a procedura fallimentare	

Partecipazioni indirette

Non ricorrono partecipazioni indirette rilevanti ai fini della presente razionalizzazione periodica.

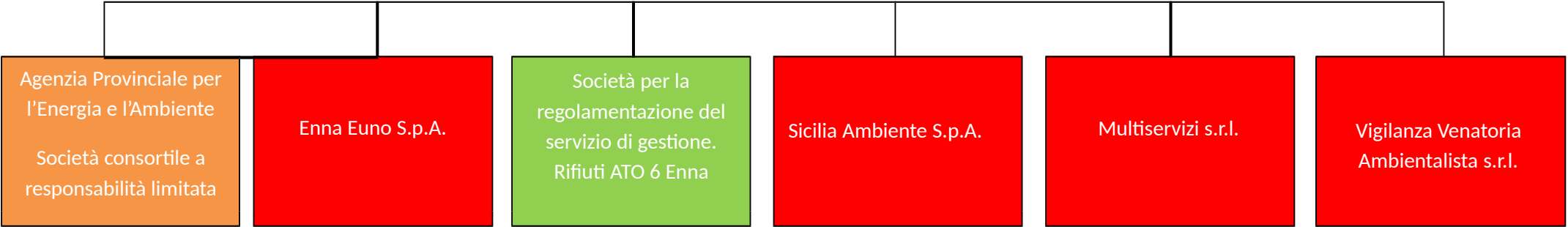


**ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO, CON I POTERI DEL CONSIGLIO DEL LIBERO CONSORZIO
COMUNALE, N. 27 DEL 27/12/2022.**

Nel piano di razionalizzazione periodica approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 27 del 27/12/2022, non è stata prevista l'adozione di misure di razionalizzazione rispetto alle partecipazioni societarie di questo Libero Consorzio Comunale ivi contemplate.



SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2022



In liquidazione

Fallita

Attiva

Fallita

Fallita

Fallita



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

già Provincia Regionale di Enna

Organo di Revisione Economico Finanziario

Verbale n. 56/2023

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle società partecipate al 31.12.2022 - ex articolo 20 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni.

L'anno 2023, il giorno 13 del mese di dicembre, in modalità mista,

13.12.2023

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

composto da:

- ✓ Dott. Rag. Orazio Mammino - Presidente;
- ✓ Dott. Alessandro Lentini - componente;
- ✓ Dott. Stefano Perrone - componente.

si è adunato per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere su quanto inerente all'oggetto, dando atto che i componenti Alessandro Lentini e Stefano Perrone partecipano all'adunanza in modalità "conference call".

Premesso che

- in attuazione al Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica", emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 18 della Legge 07.08.2015 n. 124, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 16.06.2017 n. 100, le Amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente - entro il 31 dicembre - con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, dirette e indirette, e, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione;
- i "presupposti" che rendono necessario il "piano di razionalizzazione" sono i seguenti:
 - che le partecipazioni societarie non rientrino in alcuna delle categorie previste all'articolo 4 del TUSP;
 - che le società siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - verifica delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - verifica delle partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
 - verifica delle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
 - della necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - della necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4 del TUSP;

- il provvedimento con cui viene fatta l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate e l'eventuale "piano di razionalizzazione" devono essere comunicati alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio istituita presso il MEF;
- nel caso in cui sia necessario adottare il "piano di razionalizzazione¹", entro il 31 dicembre dell'anno successivo le Amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, la cui relazione è comunicata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio istituita presso il MEF;
- la mancata adozione del provvedimento, dell'eventuale piano di razionalizzazione e della relazione sull'attuazione del piano comporta una sanzione compresa fra 5.000,00 e 500.000,00 euro, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;

Considerato che

- l'articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'articolo 20 del medesimo Decreto;
- la revisione straordinaria di cui all'articolo 24, ha costituito, per gli Enti Territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, ex articolo 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 190;
- le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipate, di cui al citato articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, emanate dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie - con deliberazione 19/SEAZAUT/2017/INP hanno chiarito che: *"gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata E', quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione. Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (...) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (...). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità"*.
- l'Ente ha approvato il **Piano operativo di razionalizzazione** delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 190, con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 15 del 22.06.2015, insieme alla relazione tecnica parte integrante del medesimo atto;
- l'Ente ha approvato la **Revisione Straordinaria delle Partecipazioni** - ex articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 - con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 24 del 29.09.2017;
- l'Ente ha approvato la **Razionalizzazione Periodica delle Società Partecipate** - ex articolo 20 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175:
 - a) **al 31.12.2017** - provvedendo all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette - con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 60 del 28.12.2018;
 - b) **al 31.12.2018** - provvedendo all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette - con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 73 del 30.12.2019;

¹ le operazioni di razionalizzazione beneficiano dei vantaggi fiscali previsti dall'articolo 1, comma 568-bis, della Legge 27.12.2013, n. 147.

- c) **al 31.12.2019** - provvedendo all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette - con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 28 del 28.12.2020;
- d) **al 31.12.2020** - provvedendo all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette - con determinazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 48 del 27.12.2021;
- e) **al 31.12.2021** - provvedendo all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette - con determinazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 27 del 27.12.2022;

Atteso che

- ai sensi dell'articolo 26, comma 11, del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, il legislatore ha rinviato l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 del citato Decreto all'esercizio 2018²;
- con la pubblicazione di apposite Linee guida, condivise con la Corte dei Conti, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica presso il Dipartimento del Tesoro, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP;
- le linee guida contengono anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP;
- per le eventuali partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune;
- con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2022, l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto-legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114³;
- le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

Acquisiti

- la nota del 12.12.2023, prot. 26001, con la quale l'Ente ha provveduto a trasmettere la proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario - con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale - n. 2529/2023 del 12.12.2023, predisposta dal Settore I - Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-Economiche e Culturali - Servizio 05 - Coordinamento e Supporto Contabile (PEG compreso) del Settore e Gestione, Monitoraggio e razionalizzazione partecipate - avente ad oggetto: *"RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, ARTT. 20 E 26, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II."*;
- la Relazione Tecnica sulla Razionalizzazione Periodica delle Società Partecipate allegata alla proposta di deliberazione *de quo*, nonché i dati esposti nelle schede di cui alle linee guida per la ricognizione e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli Enti Territoriali, ex articolo 20 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni;
- l'esito della ricognizione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie possedute dall'Ente e le motivazioni ai fini del mantenimento o meno delle stesse;

² 11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

³ Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Visti

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 233-bis “Il Bilancio consolidato” e l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'allegato n. 4/4 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, come integrato dal Decreto Legislativo 16.06.2017, n. 100 e successive modifiche e integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione *de quo*;

Acquisiti

- i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso quanto infra, che si riporta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario - con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale - n. 2529/2023 del 12.12.2023, come predisposta dal Settore I - Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-Economiche e Culturali - Servizio 05 - Coordinamento e Supporto Contabile (PEG compreso) del settore e Gestione, Monitoraggio e razionalizzazione partecipate - avente ad oggetto: “RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, ARTT. 20 E 26, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II.”.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

f.to Orazio Mammino

f.to Alessandro Lentini

f.to Stefano Perrone



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
(L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna

**Settore SETTORE I - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, ATTIVITA' SOCIO-
ECONOMICHE E CULTURALI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL DIRIGENTE DI SETTORE
(art. 12 L. R. 30/2000)

Sulla proposta n. 2529/2023 del Servizio SI.05 - Coordinamento e supporto contabile (peg
compreso) del Settore e gestione, monitoraggio e razionalizzazione partecipate ad
oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, ARTT. 20
E 26, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II. si esprime parere **FAVOREVOLE**
in ordine alla regolarità tecnica.

Enna li, 12/12/2023

Sottoscritto dal Dirigente
(IACONO MICHELE)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
(L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna

Proposta N. 2023 / 2529

SI.05 - Coordinamento e supporto contabile (peg compreso) del Settore e gestione, monitoraggio e razionalizzazione partecipate

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE,
ARTT. 20 E 26, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 12 L. R. n. 30/2000)

VISTO: Si esprime parere Favorevole *in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.*

Visto

Rag. V. Milano

Enna lì, 12/12/2023

IL DIRIGENTE
IACONO MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)